



1

**STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) PROVINCIA DI BELLUNO PER
CONTO DEL COMUNE DI BORGO VALBELLUNA**

PROVINCIA DI BELLUNO

PROCEDURA NEGOZIATA tramite RDO APERTA in MEPA

**AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER L'ATTUAZIONE E
REALIZZAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) -
MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1.1 "SOSTEGNO ALLE PERSONE
VULNERABILI E PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE DEGLI
ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI" - LINEA 1.1.4. "RAFFORZAMENTO DEI
SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI
OPERATORI SOCIALI" NELL'AMBITO TERRITORIALE VEN 01_BELLUNO E VEN
02_FELTRE**

Il CUP assegnato è B84H22000420006

Il codice CIG attribuito alla gara è A01ADAD537

Il codice CPV attribuito alle prestazioni è 80590000-6 "Servizi di tutorato"

Scadenza presentazione offerte 04.12.2023 ore 12:00

Data prima seduta pubblica 05.12.2023 ore 9:00



DISCIPLINARE DI GARA

Oggetto dell'appalto: Attivazione di un progetto di formazione e supporto al personale dei servizi sociali professionali e territoriali e all'equipe multiprofessionale a loro afferenti, degli Ambiti Ven_01 e Ven_02

PREMESSE

Ente committente: Amministrazione Comunale di Borgo Valbelluna, Piazza Papa Luciani, 3 Mel 32026 Borgo Valbelluna (BL) - PEC: borgovalbelluna.bl@cert.ip-veneto.net, la quale si occuperà della stipula del contratto e di tutta la fase di esecuzione dello stesso.

Stazione Unica Appaltante: Amministrazione Provinciale di Belluno, via S. Andrea, n. 5, Belluno, tel. Centralino n. +39 (0)437 959111 - PEC: direzione.generale.provincia.belluno@pecveneto.it

La Provincia di Belluno agisce in qualità di Stazione Unica Appaltante, giusta convenzione rep. numero 126, in data 23/11/2022 sottoscritta con il Comune di Borgo Valbelluna.

In esecuzione della determinazione a contrarre n. 602 in data 31.10.2023, del Comune di Borgo Valbelluna e della determinazione n. 1395 in data 14.11.2023 di approvazione del presente disciplinare di gara del dirigente del Settore Direzione Generale della Provincia di Belluno, si intende procedere all'appalto del servizio in oggetto, mediante procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett.b) del D.L. 76/2020 come convertito con L. 120/2020 s.m.i..

L'appalto è afferente ad investimenti pubblici finanziati con le risorse del PNRR – Missione 5 – Componente 2 – Investimento 1.1. “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti” - Linea 1.1.4. “Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del Burn Out tra gli operatori sociali”

Stante quanto previsto dall'art. 225, comma 8 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per procedure di gara finanziate con risorse PNRR/PNC, si continuano ad applicare le disposizioni contenute di cui al D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 108/2021, al D.L. n. 13/2023, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 41/2023 che prevedono il rinvio ad alcune norme specifiche del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii e del D.L. 76/2020, convertito con modifiche dalla Legge 120/2020, e comunque alle norme finalizzate a semplificare ed agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR.

Per le parti non normate dai sopracitati decreti si applicano le disposizioni del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36 (da ora in avanti Codice), ed “Allegati”, in quanto applicabili alla tipologia di intervento quale quello in oggetto.

Per la presente procedura trovano applicazione i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente a non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “*Do No Significant Harm*” (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e tutela dei diversamente abili.



Possono presentare offerta tutti gli operatori economici iscritti, entro il termine di scadenza per la presentazione dell'offerta, in MEPA al Bando "Servizi" Categoria merceologica "Servizi di formazione", ove è negoziabile il servizio in oggetto identificato con CPV 80590000-6 "Servizi di tutorato".

Gli Operatori Economici interessati a partecipare alla gara, dovranno presentare apposita offerta, con le modalità previste nel presente disciplinare di gara, tramite la Piattaforma telematica Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip SpA, entro e non oltre il giorno 04/12/2023, alle ore 12:00.

La presente procedura di gara è interamente svolta tramite la piattaforma telematica Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip, accessibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett.b) del D.L. 76/2020, mediante procedura negoziata senza bando. L'appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 1, co. 3 del D.L. 76/2020 e dell'art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità a prezzo fisso e pertanto gli operatori economici competeranno solo in base ai criteri di cui all'offerta tecnica.

La durata massima del procedimento è prevista in quattro mesi ai sensi dell'art. 1 co. 1 e art. 2 co.1 del D.L.76/2020.

Codice NUTS ITH33
 CUP B84H22000420006
 CIG A01ADAD537
 CUI S01225000254202200013

Il Responsabile Unico del Progetto è la dott.ssa Adelina Antoniazzi, Responsabile del Servizio alla Persona e alla Comunità del Comune di Borgo Valbelluna, e-mail adelina.antoniazzi@borgovalbelluna.bl.it

Il Responsabile per la fase di affidamento è la dott.ssa Daniela De Carli, il Dirigente del Settore Direzione Generale della Provincia.

1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

1.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende i documenti sotto riportati e resi disponibili secondo quanto di seguito indicato:

- a) progetto di servizio composto da capitolato speciale descrittivo e prestazionale e schema di contratto;
- b) disciplinare di gara;
- c) modello di domanda di partecipazione (concorrente singolo e concorrente plurisoggettivo);
- d) modello DGUE;
- e) modello di dichiarazioni integrative della domanda di partecipazione e a corredo del DGUE;



4

- f) modello dichiarazioni integrative PNRR
- g) modello di dichiarazione titolare effettivo;
- h) modello di dichiarazioni ditta ausiliaria;

La documentazione di gara sopra indicata è disponibile, per un accesso gratuito, illimitato e diretto sulla Piattaforma MEPA di Consip SpA, all'indirizzo www.acquistinretepa.it

Fanno altresì parte della documentazione di gara:

il Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritto tra Regione Veneto, Prefetture del Veneto, ANCI Veneto, in rappresentanza dei Comuni Veneti, URPV Veneto, in rappresentanza delle Province Venete disponibile sul sito istituzionale della Provincia di Belluno al seguente link

<https://portaleservizi.provincia.belluno.it/openweb/trasparenza/pagina.php?id=1&CSRF=22ce4584369ba7f037d9db97782cf78a>

il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) e il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Borgo Valbelluna disponibili sul sito istituzionale dell'Ente Committente alla sezione Amministrazione Trasparente, come di seguito indicato:

Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza 2022-2024, approvato con Deliberazione del Giunta Comunale n. 40 del 28/04/2022. Pubblicato sul Sito Istituzionale del Comune di Borgo Valbelluna ---> Amministrazione Trasparente

<https://borgovalbelluna.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/trasparenza---->>

Altri contenuti---> Prevenzione della corruzione:

link:

<https://borgovalbelluna.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-trasparenza?>

[p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-parent=1669&jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=1691](https://borgovalbelluna.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-trasparenza?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-parent=1669&jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=1691)

Codice di Comportamento del Comune di Borgo Valbelluna, approvato con Delibera di Giunta Comunale n.42 del 22/04/2021, pubblicato sul Sito Istituzionale del Comune di Borgo Valbelluna ---> Amministrazione Trasparente

<https://borgovalbelluna.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/trasparenza---->>

Provvedimenti ---> Provvedimenti organi indirizzo politico:

ricerca --- > Codice di Comportamento.

1.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il giorno 27/11/2023 attraverso l'apposita sezione della Piattaforma MEPA. Solo in caso di indisponibilità della suddetta piattaforma, si potrà procedere all'invio delle richieste di chiarimento tramite posta elettronica certificata all'indirizzo direzione.generale.provincia.belluno@pecveneto.it
Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.



Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite entro il giorno 29/11/2023. Le risposte alle richieste di chiarimento sono trasmesse all'indirizzo pec indicato dall'operatore economico nella richiesta di chiarimento. Qualora le richieste di chiarimento rivestano carattere di interesse generale si procederà alla pubblicazione in forma anonima delle richieste e delle relative risposte. Le risposte ai quesiti formulati saranno pubblicate in MEPA e sulla Piattaforma telematica di e-procurement della stazione appaltante Provincia di Belluno all'indirizzo <https://provinciabellauno-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> in "Avvisi pubblici in corso" alla sezione "comunicazioni della stazione appaltante" della scheda relativa alla procedura di affidamento.

Gli Operatori Economici sono pertanto invitati a monitorare costantemente entrambe le piattaforme (in quanto nel caso non fosse possibile la pubblicazione tramite il MEPA, le risposte saranno comunque pubblicate in forma anonima sulla Piattaforma appalti in uso della Provincia come appena sopra individuata). È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

1.3 COMUNICAZIONI

Successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte le comunicazioni avvengono tramite la funzione "comunicazioni" della Piattaforma MEPA, fatta salva l'indisponibilità della predetta piattaforma. In tal caso per le comunicazioni sarà utilizzata, secondo i casi, la Piattaforma telematica di e-procurement della stazione appaltante Provincia di Belluno all'indirizzo <https://provinciabellauno-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> o l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall'operatore economico nella propria comunicazione.

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura e pertanto la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha ad oggetto l'attivazione di un progetto di formazione e supporto al personale dei servizi sociali professionali e territoriali e all'equipe multiprofessionale a loro afferenti, degli Ambiti Ven_01 e Ven_02 per il periodo dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data di avvio del servizio e fino al 30.04.2026.

Il percorso dovrà svilupparsi ed essere declinato sulla base delle tecniche della supervisione, prevenzione del burn out (forma particolare di stress connesso all'esercizio di professioni di aiuto e supporto a portatori di particolari bisogni e persone in difficoltà) e facilitazione del lavoro di gruppo e in linea con monte ore e modalità organizzative di cui alla Scheda LEPS "2.7.2 - Supervisione del



personale dei servizi sociali” del Piano Nazionale degli Interventi e dei servizi Sociali 2021- 2023”, ove lo stesso è individuato come uno dei principali Livelli Essenziali di Assistenza Sociale.

Per contenuti, caratteristiche e modalità di esecuzione si rinvia a tutto quanto descritto ed esplicitato nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023, viste le caratteristiche del servizio e le sue peculiari modalità esecutive nonché il valore dell'intervento, che garantisce l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese, l'ente committente ha ritenuto di non suddividere il presente appalto in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi, così come definiti all'art. 3, comma 1, lettere s), t), u) dell'Allegato I.1 al D.Lgs. n. 36/2023, posto che l'affidamento unitario garantisce un miglior risultato a livello di funzionalità, economicità, celerità, coordinamento e controllo.

Tabella 1

n.	descrizione servizi	CPV	P (<i>principale</i>) S (<i>secondaria</i>)	Importo €
1	Formazione e supporto al personale dei servizi sociali professionali e territoriali e all'equipe multiprofessionale a loro afferenti	80590000-6	P	158.445,60
A) Importo a base di gara				158.445,60
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				0,00
A) + B) Importo complessivo a base di gara				158.445,60

Il corrispettivo complessivo dovuto all'aggiudicatario per l'attuazione del servizio è pari ad Euro 158.445,60 al netto dell'IVA, che costituirà l'offerta economica di ciascun concorrente, trattandosi di appalto da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa a prezzo fisso.

Trattasi, come indicato dall'ente committente, di servizio di natura intellettuale e pertanto non sono riscontrabili rischi da interferenze; gli oneri per la sicurezza da interferenze sono di conseguenza pari a zero.

L'appalto è a misura

2.1 DURATA

Il servizio avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data di avvio del servizio e scadenza al 30.04.2026. Non è prevista proroga o rinnovo.

Sono fatte salve eventuali proroghe disposte dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.



7

L'ammontare complessivo stimato dell'appalto ai fini dell'individuazione della soglia di cui all'art. 14 del D.Lgs. 36/2023, comprensivo del quinto d'obbligo, è di Euro 190.134,72.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, l'amministrazione committente è sempre autorizzata a disporre la consegna del servizio in via di urgenza, nelle more della stipula del contratto, anche nelle more delle verifiche sui requisiti generali e speciali.

Il concorrente dovrà espressamente dichiarare in sede di partecipazione alla gara di essere in grado, in caso di aggiudicazione, di iniziare immediatamente l'esecuzione delle prestazioni su richiesta dell'ente committente (dichiarazione contenuta nel modello allegato tra la documentazione di gara).

2.2 REVISIONE PREZZI

Non prevista.

Si rimanda a quanto previsto espressamente dall'art. 15 del Capitolato speciale.

2.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice e come previsto espressamente all'art. 1 del Capitolato speciale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'ente committente Comune di Borgo Valbelluna potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste; in tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Si richiama l'art. 14 del Capitolato speciale.

Trattandosi di servizio che prevede prestazioni di natura intellettuale non trova applicazione l'art. 125, comma 1 del Codice, in materia di anticipazione del prezzo.

3. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);

partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;

partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle



retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;

partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

4. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore



economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di Legalità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono **causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo



n. 159/2011.

Ulteriori requisiti PNRR

Trattandosi di procedura afferente gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), si applicano altresì le seguenti disposizioni:

Ai sensi dell'art. 47 comma 2, del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021 **sono esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

Ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 **sono esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato ai sensi dell'art. 61 del codice, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

Costituisce **causa di esclusione** dell'operatore economico dalla procedura di gara, il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla L.68/1999.

In considerazione del particolare livello di formazione ed esperienza richiesto per il personale impegnato nell'attività di supervisione oggetto di appalto, l'ente committente Comune di Borgo Valbelluna ha ritenuto di derogare all'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

5. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.



5.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

(Parte IV sezione A “Idoneità” punto 1) del DGUE)

a) (per i soggetti giuridici) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A. va prodotta dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e l'eventuale iscrizione in albi o registri, in base alla propria natura giuridica, allegando copia dell'atto costitutivo e dello statuto.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

b) (per i soggetti individuali) essere in possesso di partita IVA individuale;

c) (solo se pertinente per le cooperative) iscrizione all'Albo delle Società Cooperative, o per le cooperative sociali, iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali della Regione di competenza;

d) (solo se pertinente per gli enti del terzo settore) Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 o all'apposito albo regionale;

e) (per tutti i soggetti concorrenti) iscrizione/aver presentato domanda per l'iscrizione nell'Elenco nazionale o regionale degli Organismi di Formazione Autorizzati alla formazione continua dall'Ordine degli Assistenti Sociali.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro delle Imprese è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 del Codice, se disponibili.

5.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

(Parte IV sezione B “Capacità economica e finanziaria” del DGUE)

Non previsti.

5.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

(Parte IV sezione C “Capacità tecniche e professionali” punto 1b) nel DGUE)

Gli operatori economici devono aver svolto, regolarmente e con buon esito, senza contenziosi, servizi analoghi al servizio oggetto dell'affidamento, rivolti ad operatori sociali e socio-sanitari, per un periodo di durata non inferiore a 18 mesi complessivi anche non consecutivi negli ultimi 5 anni dalla data di indizione della procedura di gara - data di pubblicazione della procedura in MEPA - a favore di soggetti pubblici o privati.

Per servizi analoghi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si intendono servizi di organizzazione, attivazione ed erogazione di percorsi formativi, di supervisione, di accompagnamento, di monitoraggio,



etc.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo, del periodo di esecuzione e dell'avvenuta regolare esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo, del periodo di esecuzione e dell'avvenuta regolare esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

5.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65 comma 2, lettera e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di cui al punto 5.1 devono essere posseduti secondo quanto previsto al medesimo punto 5.1 tenuto conto della natura giuridica di ciascun soggetto partecipante al raggruppamento/consorzio/rete..., fermo restando che il requisito di cui alla lettera e) relativo all'Iscrizione/aver presentato domanda per l'iscrizione nell'Elenco nazionale o regionale degli Organismi di Formazione Autorizzati alla formazione continua dall'Ordine degli Assistenti Sociali deve essere posseduto da ciascun componente il raggruppamento.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Non previsti

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al precedente punto 5.3, in caso di raggruppamento deve essere posseduto dalla mandataria in misura non inferiore al 60%; la mandataria dovrà eseguire le prestazioni in misura non inferiore al 60%, al fine di garantire il coordinamento e l'omogeneità del servizio.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

5.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione alla Camera di Commercio di cui al punto 5.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.



Il requisito di cui alla lettera e) del punto 5.1 “iscrizione/aver presentato domanda per l’iscrizione nell’Elenco nazionale o regionale degli Organismi di Formazione Autorizzati alla formazione continua dall’Ordine degli Assistenti Sociali” deve essere posseduto dalla consorziata esecutrice.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all’articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione.

6. AVVALIMENTO

(Parte II sezione C del DGUE) Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al precedente punto 5.3 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di quelli di idoneità professionale.

L’ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 4. e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all’articolo 5.3 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante/ente committente, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.



Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 8 (otto) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Trovano applicazione anche per l'impresa ausiliaria i dispositivi di cui ai commi 2, 3, 3 bis e 4 dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni con L. 108/2021.

7. SUBAPPALTO

Considerata la natura del servizio oggetto della procedura non è ammesso il subappalto.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice, il contratto non può essere ceduto a terzi, a pena di nullità.

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante:

- una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, così come previsto dall'art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021 convertito, con modificazioni, in Legge n. 108/2021; l'operatore economico è



altresì tenuto a trasmettere la relazione predetta alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

- la certificazione di cui all'art.17 della L. 12 marzo 1999 n. 68 e una relazione sull'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e che illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a proprio carico nel triennio precedente la data di scadenza delle offerte; l'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali.

9. GARANZIA PROVVISORIA

Non prevista.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'importo di € 18,00 e secondo le modalità di cui alla delibera ANAC vigente al momento della pubblicazione del presente bando/disciplinare, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta nei documenti di gara.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante il FVOE. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma MEPA.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 04/12/2023** a pena di irricevibilità.

La Piattaforma MEPA non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma MEPA.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma MEPA di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con



congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

11.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'“OFFERTA” è composta da:

A – **Documentazione amministrativa;**

B – **Offerta tecnica;**

C – **Offerta economica.**

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta fino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad



eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Trattandosi di opera finanziata con le risorse del PNRR, in riferimento a quanto disposto dall'art. 47 del D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021, per quanto riguarda il soccorso istruttorio:

sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, **purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte.**

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni in base all'entità del soccorso, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

13. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma, nell'apposita sezione, la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione ed eventuale procura;
- 2) DGUE;
- 3) dichiarazioni integrative della domanda di partecipazione e a corredo del DGUE;
- 4) dichiarazioni integrative PNRR;
- 5) dichiarazione titolare effettivo;
- 6) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 7) PASSOE;

8) solo per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali



aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'articolo 47, comma 2, decreto legge 77/2021);

*si precisa che la documentazione di cui al presente punto deve essere presentata, quando ne ricorrono le condizioni, oltre che dal concorrente singolo, dalla ditta mandataria e da tutte le imprese mandanti in caso di raggruppamento temporaneo di impresa o consorzio ordinario, costituiti o costituendi; in caso di consorzi di cui all'articolo articolo 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, da chi legalmente rappresenta il consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate esecutrici; **il concorrente dovrà presentare la suddetta documentazione anche dell'impresa ausiliaria qualora la stessa occupi più di 50 dipendenti;***

9) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 13.4;

10) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 13.5.

13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato in Piattaforma e sottoscritta con firma digitale (o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata).

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede...), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede...) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; per i consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lettera d) in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.



La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nelle Dichiarazioni integrative della domanda di partecipazione da sottoscrivere con firma digitale (o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata) il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara, compreso schema di contratto;
- il CCNL applicato, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20 (eventuale secondo la natura giuridica del concorrente);
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall'ente committente Comune di Borgo Valbelluna disponibile sul sito istituzionale dell'ente e raggiungibile attraverso il link indicato al punto 1.1 del presente disciplinare e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;



- di accettare il ‘Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture’ sottoscritto tra Regione Veneto, le Prefetture del Veneto, l'ANCI Veneto, in rappresentanza dei Comuni Veneti, l'URPV Veneto, in rappresentanza delle Province Venete, disponibile sul sito istituzionale della stazione appaltante Provincia di Belluno e raggiungibile tramite il link indicato al punto 2.1 del presente disciplinare. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011, nonché causa di risoluzione del contratto;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 27;
- di ritenere remunerativa l'offerta giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- di accettare l'offerta valida e impegnativa per 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della stessa;
- di prendere atto che, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante/ente committente può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione, e di accettare di non richiedere in tal caso alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo;
- di prendere atto e di accettare che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020 l'ente committente è sempre autorizzato a disporre la consegna del servizio in via d'urgenza, nelle more della stipula del contratto, anche nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali;
- di non aver concluso, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione committente nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e di non trovarsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la P.A.;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a costituire garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Codice;



- di **autorizzare** qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** di **non autorizzare**, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. **(Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 ed inserita nell’offerta tecnica)**

La domanda è sottoscritta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Le dichiarazioni integrative della domanda di partecipazione e a corredo del DGUE devono essere presentate dal concorrente che partecipa come operatore singolo ovvero:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari, GEIE costituiti o costituendi, da tutti gli operatori che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dalla consorziata esecutrice;
- l’ausiliaria presenta le dichiarazioni secondo il modello allegato alla documentazione di gara, contenente anche le dichiarazioni integrative PNRR.



Le dichiarazioni integrative PNRR di cui all'allegato sub 3.bis) sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dalla ditta mandataria e da tutte le imprese mandanti in caso di raggruppamento temporaneo di impresa o consorzio ordinario, costituiti o costituendi; in caso di consorzi di cui all'articolo articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice dei contratti pubblici, da chi legalmente rappresenta il consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate esecutrici;

Dichiarazione titolare effettivo

Le dichiarazioni di cui all'allegato sub 5) sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dalla ditta mandataria e da tutte le imprese mandanti in caso di raggruppamento temporaneo di impresa o consorzio ordinario, costituiti o costituendi; in caso di consorzi di cui all'articolo articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice dei contratti pubblici, da chi legalmente rappresenta il consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate esecutrici, da chi legalmente rappresenta l'ausiliaria in caso di avvalimento.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore **di € 16,00** viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

13.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila e sottoscrive con firma digitale (o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata) il **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)** di cui allo schema allegato. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4. e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

**ATTENZIONE:**

Ai sensi del Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 6212 del 30-06-2023 relativo alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 " I riferimenti normativi al D.Lgs. 50/2016 devono intendersi come sostituiti dai corrispondenti riferimenti di cui al D. Lgs. 36/2023. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, nelle more del tempestivo aggiornamento degli allegati delle menzionate Linee guida di AgID e del conseguente recepimento delle modifiche da parte degli stessi, continuano a utilizzare la modulistica attualmente in uso." PERTANTO IL CONCORRENTE DOVRA' COMPILARE IL DGUE MESSO A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE SENZA CORREGGERE I RIFERIMENTI PUR INTENDENDO CHE SI APPLICHERA' IL NUOVO CODICE SIA PER LE CAUSE DI ESCLUSIONE ED ANCHE PER LE MISURE DI SELF-CLEANING.

13.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

13.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;
- 4) il PASSOE dell'ausiliaria.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

13.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.



Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete,
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;



- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Le dichiarazioni da rendere, di cui al presente paragrafo, sono già contenute nel modello di domanda di partecipazione.

14. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nell'apposita sezione della Piattaforma MEPA, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è sottoscritta, con firma digitale (o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata), e nel caso di concorrenti associati l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità previste per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al precedente punto 13.1 e deve contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica dei servizi offerti;
- b) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento.

Ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, la ditta concorrente dovrà presentare una relazione tecnica con riferimento ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 16.1 e secondo quanto dagli stessi previsto in relazione al numero di facciate, al formato della pagina e al carattere da utilizzare, in modo tale da consentire un esatto esame tecnico-qualitativo/quantitativo di quanto offerto dal concorrente.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

La relazione tecnica dovrà sviluppare gli argomenti oggetto di valutazione in modo chiaro, nell'ordine indicato e tenendo separati i vari punti, articolata in modo tale che ogni punto sia esauriente di per sé stesso, nel rispetto del disciplinare di gara, del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, dello schema di contratto.

La predetta relazione dovrà essere caratterizzata dalla chiarezza in ordine agli impegni che l'offerente intende assumere.

L'eventuale superamento dei limiti massimi di ampiezza nella presentazione della documentazione costituente l'offerta tecnica comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della Commissione e dell'attribuzione del punteggio, delle parti eccedenti i limiti stabiliti; non comporterà invece l'esclusione dalla gara.

Tutti gli elementi di giudizio qualitativo forniti dal concorrente che risulterà aggiudicatario, costituiscono formale impegno e saranno quindi integralmente recepiti nel contratto d'appalto. L'aggiudicatario dovrà successivamente comprovare l'esecuzione di tutti gli elementi dichiarati nell'offerta tecnica ed oggetto di valutazione, mediante esibizione, nei termini stabiliti in capitolato, della relativa documentazione probatoria. La mancata produzione di documentazione adeguata entro i termini previsti sarà considerata inadempimento contrattuale.



L'esame delle offerte tecniche presentate dai concorrenti avverrà attraverso la valutazione dei criteri indicati nella tabella di cui al successivo punto 16.1, a cui corrispondono i punteggi massimi assegnabili a fianco di ognuno indicati.

Accesso agli atti. L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata dell'offerta tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

15. OFFERTA ECONOMICA

La gara è aggiudicata sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base della miglior offerta tecnica. L'offerta economica non sarà oggetto di valutazione poiché l'importo dell'affidamento rimane fisso. **L'operatore economico dovrà pertanto confermare nel facsimile di sistema generato da MEPA l'importo posto a base di gara, inserendo nell'apposito campo l'importo di euro 158.445,60.**

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità a prezzo fisso.

La valutazione dell'offerta è effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	100
Offerta economica	000
TOTALE	100

16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

CRITERI DI VALUTAZIONE	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
1. Qualità della proposta del percorso A.1 "Supervisione professionale di gruppo"	Descrizione del percorso che si intende realizzare per l'attività "Supervisione professionale di gruppo" con particolare riguardo a: contenuti trattati, approccio metodologico, tecniche e strumenti per la	Max 21 punti



<p>Ai fini della partecipazione alla gara l'operatore economico allega una relazione di max 2 facciate, formato della pagina A4, dimensione del carattere Arial 11, interlinea 1.</p> <p>Saranno valutati il grado di concretezza, completezza, semplicità, chiarezza, realistica praticabilità, coerenza della proposta formativa e del relativo cronoprogramma con il capitolato d'appalto, anche con riferimento alla complessità e all'articolazione della struttura di Ambito.</p>	<p>conduzione dei lavori, metodi di composizione dei gruppi di lavoro, numero di professionisti coinvolti, distribuzione ed organizzazione dell'orario, modalità di raccolta iscrizioni e presenze.</p>	
<p>2. Qualità della proposta del percorso A.2 "Supervisione professionale individuale"</p> <p>Ai fini della partecipazione alla gara l'operatore economico allega una relazione di max 2 facciate, formato della pagina A4, dimensione del carattere Arial 11, interlinea 1.</p> <p>Saranno valutati il grado di concretezza, completezza, semplicità, chiarezza, realistica praticabilità, coerenza della proposta formativa e del relativo cronoprogramma con il capitolato d'appalto, anche con riferimento alla complessità e all'articolazione della struttura di Ambito.</p>	<p>Descrizione del percorso che si intende realizzare per l'attività "Supervisione professionale individuale" con particolare riguardo a: contenuti trattati, approccio metodologico, tecniche e strumenti per la conduzione dei lavori, metodi di composizione dei gruppi di lavoro, numero di professionisti coinvolti, distribuzione ed organizzazione dell'orario, modalità di raccolta iscrizioni e presenze.</p>	<p>Max 22 punti</p>
<p>3. Qualità della proposta del percorso A.3 "Supervisione organizzativa"</p>	<p>Descrizione del percorso che si intende realizzare per l'attività "Supervisione organizzativa di équipe"</p>	<p>Max 21 punti</p>



<p>di équipe multiprofessionale”</p> <p>Ai fini della partecipazione alla gara l’operatore economico allega una relazione di max 2 facciate, formato della pagina A4, dimensione del carattere Arial 11, interlinea 1.</p> <p>Saranno valutati il grado di concretezza, completezza, semplicità, chiarezza, realistica praticabilità, coerenza della proposta formativa e del relativo cronoprogramma con il capitolato d’appalto, anche con riferimento alla complessità e all’articolazione della struttura di Ambito.</p>	<p>“multiprofessionale” con particolare riguardo a: contenuti trattati, approccio metodologico, tecniche e strumenti per la conduzione dei lavori, metodo di composizione dei gruppi di lavoro, numero di professionisti coinvolti, distribuzione ed organizzazione dell’orario, modalità di raccolta iscrizioni e presenze.</p>	
<p>4. Grado di esperienza dell’Operatore Economico in attività di formazione e supervisione nell’ambito del sociale, ulteriore rispetto al minimo previsto di 18 mesi per l’ammissione alla partecipazione.</p>	<p>Elencazione dei percorsi di formazione e supervisione individuale e/o di gruppo per Assistenti Sociali e dei percorsi di formazione e supervisione multiprofessionale a partire dal 2018 ad oggi, indicando il committente, il periodo, il monte ore svolto, il programma, il numero di partecipanti.</p>	<p>Max 6 punti</p> <p>1 punto per ciascun semestre anche non continuativo</p>
<p>5. Grado di esperienza dei Supervisoristi destinati al Servizio</p> <p>Sarà valutata la complessiva qualità dell’esperienza dei Supervisoristi desumibile dai curriculum vitae</p>	<p>Presentazione del personale dedicato al servizio con indicazione delle esperienze professionali più rispondenti alle attività di supervisione di gruppo – individuale – multiprofessionale.</p>	<p>Max 15 punti</p>
<p>6. Rilevazione e valutazione del gradimento del percorso di supervisione.</p> <p>Sarà valutato il grado di semplicità, chiarezza, completezza, applicabilità del sistema proposto</p>	<p>Descrizione degli strumenti, dei metodi e delle tecniche, degli indicatori per la rilevazione, misurazione e valutazione del gradimento del percorso di supervisione.</p>	<p>Max 7 punti</p>



<p>7. Percentuale di attività di supervisione in presenza.</p>	<p>Il 20% dell'attività di supervisione è prevista in presenza. Definizione di un'ulteriore quota percentuale di attività da svolgere in presenza.</p>	<p>Max 8 punti 1 punto per ogni 10% in più</p>
---	--	---

16.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Con riferimento ai criteri di valutazione discrezionali 1 – 2 – 3 – 5 - 6:

ciascun commissario attribuirà discrezionalmente, per ciascun criterio di valutazione, un coefficiente variabile tra zero e uno, secondo quanto precisato nella tabella dei criteri motivazionali sotto riportata. Si procede, quindi, a trasformare la media aritmetica dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando a 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Tale coefficiente definitivo sarà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio considerato. Il risultato del prodotto verrà arrotondato alla seconda cifra decimale.

Gli arrotondamenti saranno effettuati all'unità superiore qualora la cifra decimale successiva a quella di riferimento sia pari o superiore a cinque.

La Commissione giudicatrice, per i punti 1 – 2 – 3, in caso di relazioni che superino il limite ivi indicato, attribuirà il punteggio limitandosi all'esame del contenuto delle prime due facciate.

Ogni commissario attribuirà i coefficienti sulla base dei criteri motivazionali esplicitati per ogni criterio di valutazione e sulla scorta della seguente scala di giudizi:

Criteri motivazionali	Coefficiente
<p>INSUFFICIENTE: proposta vaga nei contenuti e per nulla dettagliata. La proposta non è valutabile in quanto troppo essenziale, carente, di basso valore tecnico. Può essere attribuito questo coefficiente anche alle proposte incoerenti rispetto all'oggetto dell'affidamento oppure a un'offerta palesemente non sostenibile.</p>	<p>Da 0,00 a 0,09</p>
<p>SUFFICIENTE: Proposta scarna nei contenuti, poco dettagliata, carente di elementi di concretezza, di valore tecnico appena adeguato.</p>	<p>tra 0,10 e 0,29</p>
<p>DISCRETO: Proposta essenziale nei contenuti, con un livello di dettaglio molto basico, con sufficienti elementi di concretezza e di adeguato valore tecnico.</p>	<p>tra 0,30 e 0,49</p>
<p>BUONO: Proposta apprezzabile nei contenuti, sufficientemente dettagliata, contenente molti elementi di concretezza, anche confermati da dati oggettivamente misurabili, di buon livello tecnico, con scarsi aspetti di innovatività.</p>	<p>tra 0,50 e 0,69</p>
<p>MOLTO BUONO: Proposta completa nei contenuti, con un buon livello di dettaglio, concreta, con molti dati oggettivamente misurabili, di alto valore tecnico, con sufficienti aspetti di innovatività.</p>	<p>tra 0,70 e 0,89</p>
<p>ECCELLENTE: Proposta esaustiva nei contenuti, di ottimo livello di dettaglio nei</p>	<p>tra 0,90 e 1</p>



contenuti, concreta, supportata da dati esaustivi e oggettivamente misurabili, di altissimo valore tecnico e numerosi aspetti di innovatività.	
--	--

Il punteggio per i criteri quantitativi di cui ai punti 4 e 7 è attribuito secondo quanto indicato in tabella.

16.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

Si applica il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente *i*;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione *a*, del concorrente *i*;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione *b*, del concorrente *i*;

.....

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione *n*, del concorrente *i*;

P_a = peso criterio di valutazione *a*;

P_b = peso criterio di valutazione *b*;

.....

P_n = peso criterio di valutazione *n*.

Il punteggio complessivo dell'offerta tecnica di ciascun concorrente sarà dato dalla somma dei punti conseguiti per i criteri di valutazione discrezionali (n. 1, n.2, n.3, n.5 e n.6) e quelli quantitativi (n.4 e n.7).

Non si procede a riparametrazione.

Soglia di sbarramento

Ai sensi dell'art. 108, comma 7, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 60 punti per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente pertanto **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui, consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

Nel calcolo dei coefficienti e dei punteggi per l'offerta tecnica si terrà conto delle prime due cifre decimali dopo la virgola, con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale risulti pari o superiore a cinque.

17. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte



ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo di committente della stazione appaltante Provincia di Belluno nella sezione "Amministrazione trasparente", oltre che sulla piattaforma telematica in uso alla stazione appaltante Provincia di Belluno all'indirizzo <https://provinciabellyuno-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti>, alla sezione "Comunicazioni della stazione appaltante" della scheda relativa alla presente procedura di affidamento.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno martedì 5 dicembre alle ore 9:00 presso la sede della S.U.A. Provincia di Belluno, via Sant'Andrea n. 5, Belluno.

Si ricorda che l'utilizzo di procedura telematica comporta la tracciabilità e pubblicità di tutte le operazioni eseguite in seduta pubblica e pertanto il concorrente tramite accesso alla Piattaforma MEPA potrà riscontrarne lo stato di avanzamento.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, alla data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 2 (due) giorni prima della data fissata.

La Piattaforma MEPA consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta.

19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il Seggio di gara/RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre le offerte tecniche e le offerte economiche restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 12.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia



necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma MEPA ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Il RUP procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono inseriti in Piattaforma.

L'esame e la valutazione delle offerte verranno svolte dalla commissione in seduta riservata.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 18:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e quindi alla formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo per l'offerta tecnica si procede mediante il sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste all'articolo 1.3.

L'offerta è esclusa in caso di:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base a specifici elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, anche eventualmente avvalendosi della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel



complesso, inaffidabili.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante/ente committente può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'amministrazione/ente committente si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

L'aggiudicazione diviene efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto avviene entro 30 giorni dall'aggiudicazione. I termini dilatori previsti dall'art. 18, commi 3 e 4 del Codice, non si applicano ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 4 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Codice. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Si rinvia a quanto espressamente previsto all'art. 31 del Capitolato speciale. Sono a carico dell'aggiudicatario le spese per imposta di bollo, ai sensi dell'art. 18 co. 10 del D.Lgs. 36/2023 e Allegato I.4. L'offerta tecnica dell'aggiudicatario e il capitolato speciale faranno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto e ne costituiranno le modalità di esecuzione. L'offerta economica del vincitore è soggetta a bollo.



Trattandosi di procedura negoziata non ci sono spese obbligatorie relative alla pubblicazione.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento dell'ente committente e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO raggiungibile al seguente link

https://borgovalbelluna.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-trasparenza?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-parent=1602&jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=1604

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito istituzionale dell'ente committente Comune di Borgo Valbelluna.



25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 50/2016 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo il regolamento disponibile al seguente indirizzo

https://www.provincia.belluno.it/myportal/P_BL/api/content/download?id=5f61f5e4e69d9c00d85f768e

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo del Veneto; per le controversie derivanti dal contratto è competente in via esclusiva il Foro di Belluno. Ai sensi dell'art. 213, co. 2) del D.Lgs. 36/2023, si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

Titolare del trattamento è la Provincia di Belluno; il recapito del Responsabile Protezione dei dati è rp@d@provincia.belluno.it (vedi sez. privacy del sito www.provincia.belluno.it). L'interessato può esercitare i diritti di cui alla sez. III del GDPR scrivendo al RPD o al responsabile del trattamento: d.decarli@provincia.belluno.it

Successivamente all'aggiudicazione il Titolare del trattamento dei dati sarà il Comune di Borgo Valbelluna.

I dati forniti dagli operatori sono necessari per il perseguimento delle finalità di cui al D.Lgs. 36/2023 e sono collegate alla esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. (art. 6, punto 1.e – GDPR 2016/679); il conferimento dei dati è obbligatorio per la conclusione del procedimento amministrativo in oggetto. I dati raccolti potranno essere trattati anche a fini di archiviazione, protocollo e conservazione documentale per il tempo stabilito dalle regole interne proprie all'Amministrazione provinciale e da leggi e regolamenti in materia; i dati raccolti potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: autorità/enti di vigilanza e controllo. Diritto di reclamo al Garante: ai sensi art. 77 del regolamento 2016/679 scrivendo alla PEC protocollo@pec.gpdp.it

Ai sensi della legge n. 241/90, e dell' art. 120, allegato 1 del D.Lgs. 104/2010 si informa che avverso le determinazioni a contrarre e di approvazione del presente disciplinare di gara può essere promosso ricorso esclusivamente TAR Veneto, Cannaregio, 2277, tel. 041/2403911, fax 041/2403940, e-mail: ve_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it, nel termine di 30 gg. dalla data di pubblicazione delle stesse.

Il Dirigente del Settore Direzione Generale
della Provincia di Belluno
dott.ssa Daniela De Carli

(doc. firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005)